



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Tivoli

**OGGETTO: linee guida sulla comunicazione della misura cautelare personale ai Servizi socioassistenziali ex art. 282-quater c.p.p., collaborazione con i citati servizi.**

**1. Premessa, le ragioni delle presenti linee guida. L'attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 282-quater c.p.p.**

È noto che l'art. 282-quater c.p.p. prevede plurimi obblighi di comunicazione nel caso di adozione delle misure cautelari previste dall'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare che può contenere, ai sensi del comma 2, anche la prescrizione del divieto di avvicinamento) e 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento):

- a) comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni;
- b) comunicazione alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore;
- c) comunicazione ai servizi socioassistenziali del territorio.

**La comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza supra lett. a),** opera da tempo senza difficoltà.

**La comunicazione alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore, supra lett. b)** è disciplinata dalla direttiva alla polizia giudiziaria adottata dalla Procura n. 2/2019 *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere<sup>1</sup>*, in cui sono previste specifiche modalità per l'esecuzione delle misure cautelari personali che coinvolgono il personale amministrativo, la sezione di polizia giudiziaria della Procura-Gruppo Uno, la polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione (par- 6-bis), dando concreta attuazione all'obbligo. Come indicato nella direttiva Si tratta di disposizioni:

- che si applicano a tutte le misure cautelari personali prevista dagli artt. da 281 a 286 del c.p.p. emesse per reati cd Codice rosso, indicati nella stessa direttiva;
- relative a ogni tipologia di misura:
- applicata su richiesta dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo (par- 6-bis.1);
- applicata su richiesta dal pubblico ministero di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (par- 6-bis.2).

---

<sup>1</sup> Reperibile sul sito della Procura alla pagina

[https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx?id\\_gruppo=448](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448).



Modalità analoghe sono attuate nel caso di **misure di prevenzione personali applicate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter d.lgs. n. 159/2011**, perciò a tutela delle persone cui prestare protezione, cui la misura è comunicata dalla sezione PG del Gruppo Uno.

**Quanto alla comunicazione della misura cautelare supra lett. c) ai servizi socioassistenziali, appare opportuno migliorare le modalità operative cui è delegata dalla Procura la polizia giudiziaria che procede all'esecuzione del provvedimento.**

L'intervento dei servizi socioassistenziali del territorio è necessario perché è indispensabile assicurare modalità operative efficaci e condivise da tutte le istituzioni che intervengono ai sensi delle disposizioni del codice di rito in attuazione anche della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (art. 49 e 53), ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013.

La presenza di 75 Comuni ha richiesto un'ampia condivisione attraverso plurime riunioni, con i responsabili dei sette distretti del territorio e, a *cascata*, di tutti i comuni del circondario (anche laddove consorziati) per individuare modalità realmente operative e tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi imposti dal legislatore nazionale e sovranazionale nella consapevolezza che i servizi sociali che rappresentano un luogo di particolare importanza proprio per la prossimità col territorio, con le parti offese, e per i compiti di sostegno loro attribuiti.

Nel corso delle riunioni è emersa la grande disponibilità dei Dirigenti e del personale dei Servizi sociali e anche dei Sindaci (talvolta presenti personalmente) e la comune professionalità acquisita nell'azione di contrasto alla violenza di genere e domestica, oltre che la necessità, ferma restando la presunzione di innocenza, di attivare le modalità operative previste in questa specifica materia dalla normativa sovranazionale e nazionale a tutela (e sostegno) delle vittime e, specificamente, delle donne cui si rivolge la Convenzione di Istanbul.

E' anche emersa la necessità di elaborare Linee Guida condivise in ordine all'azione dei Servizi Sociali (anche in assenza di applicazione di misura cautelare) in presenza di allegazioni o denunce di violenza da parte delle donne e ai danni dei minorenni, convenendosi sulla opportunità di procedere rapidamente in tal senso attraverso uno specifico protocollo.

**In attesa del più ampio protocollo, al momento vengono emanate le presenti Linee guida, adottate dalla Procura della Repubblica perché affrontano il tema dell'attuazione di specifiche disposizioni del codice di procedura penale che impongono anche di impartire direttive alla polizia giudiziaria.**

Naturalmente l'attuazione delle indicazioni delle presenti Linee guida da parte dei Servizi sociali è rimessa alla rilevata disponibilità e a quanto condiviso nelle riunioni e al rapporto di leale collaborazione tra istituzioni, fermo restando che periodicamente si procederà a verificare eventuali necessari correttivi.

## **2. Le linee guida adottate.**

### **2.1. Le comunicazioni oggetto delle linee guida e i soggetti che le eseguono.**



Le linee guida si riferiscono alle comunicazioni previste dall'art. 282-quater c.p.p. aventi ad oggetto i soli reati cd Codice rosso come individuati dalla direttiva adottata dalla Procura della Repubblica alla polizia giudiziaria n. 2/2019 *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*<sup>2</sup>. Si tratta, in particolare:

- 1) **delle comunicazioni di competenza della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione:**
  - a. delle ordinanze di applicazione di tutte le misure cautelari personali prevista dagli artt. da 281 a 286 del c.p.p. emesse per reati cd Codice rosso, come individuati dalla citata direttiva n. 2/2019;
  - b. dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari supra a.;
  - c. dei provvedimenti di applicazione, sostituzione e revoca delle misure di sicurezza del ricovero in REMS ovvero della libertà vigilata con prescrizioni;
- 2) **delle comunicazioni di competenza del personale della sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno della Procura, con riferimento alle misure di prevenzione** applicate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e lett. i-ter d.lgs. n. 159/2011, trasmesse dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, alla Segreteria del Procuratore, e da questa alla citata sezione. La comunicazione riguarda anche l'aggravamento o la revoca della misura di prevenzione.

---

<sup>2</sup> Questi i reati:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenni** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenni** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
  - o **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire
    - contro l'ascendente o il discendente,
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
    - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - o **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - o **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - o **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
  - o **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.



## **2.2. Destinatari e modalità della comunicazione.**

Destinatari delle comunicazioni sono i servizi socioassistenziali, da individuarsi nei “Servizi Sociali” del Comune di residenza, sia dell’indagato che della parte offesa (se diversi, i servizi sociali di entrambi i Comuni) e comunque dei Servizi interessati.

Le comunicazioni sono eseguite a mezzo PEC o PEO al Dirigente del Servizio sociale ovvero al responsabile indicato nel prospetto allegato (all. 1), predisposto previ opportuni contatti con tutti i Servizi sociali; prospetto che sarà periodicamente aggiornato dal personale dello Spazio ascolto e accoglienza della Procura sulla base degli aggiornamenti trasmessi dai Sindaci e/o dai responsabili dei servizi sociali.

## **2.3. Contenuto della comunicazione.**

Questo il contenuto della comunicazione ai Servizio Sociali (per comodità si allega un “format” da utilizzare, all. 2):

- 1) numero di registro generale RGNR PM e n. Reg. Gip per le misure cautelari; numero Reg. Gen. MP PM e Reg. Gen Trib. per le misure di prevenzione;
- 2) generalità delle parti e loro domicilio (a eccezione dei casi di donne e/o minorenni ricoverati in case rifugio e in ogni caso in cui il PM assegnatario lo ritenga; in tal caso il PM impartirà opportune disposizioni per consentire l’intervento del servizio sociali);
- 3) per le misure cautelari, il capo di imputazione e il dispositivo; per le misure di prevenzione il solo dispositivo con l’indicazione che trattasi di indiziato di maltrattamenti/atti persecutori. Saranno omesse le restanti parti del provvedimento del Giudice;
- 4) la precisazione sub par. 2.4.

## **2.4. Lo specifico contenuto della comunicazione di interesse dei servizi sociali.**

La comunicazione conterrà la seguente precisazione

*“La comunicazione viene eseguita ai sensi dell’art. 282-quater c.p.p., delle Linee Guida “sulla comunicazione della misura cautelare personale ai Servizio socioassistenziali ex art. 282-quater c.p.p., collaborazione con i citati servizi” e della direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 del Procuratore della Repubblica di Tivoli.*

*La comunicazione è eseguita, nel contenuto delineato dalle citate linee guida, al fine di consentire al Servizio Sociale del Comune (ovvero del Consorzio di comuni) di avere conoscenza dell’adozione della misura cautelare/di prevenzione adottata e, dunque, di quanto ritenuto – allo stato – dal Giudice in ordine a violenze ai danni della persona offesa. Pertanto, come esposto nelle citate Linee guida, per dare omogeneità agli interventi e per migliorare la comunicazione tra Procura e Servizi Sociali,*

*Il citato Dirigente o chi delegato, anche tramite i suoi dipendenti, è invitato:*

- a) *a svolgere le attività di competenza dei Servizi Sociali **per dare sostegno e supporto, a ogni livello, alla persona offesa.** Il personale incaricato eviterà rigorosamente ogni azione di vittimizzazione secondaria, intendendosi tale ogni condotta volta a colpevolizzare la vittima, nel senso di attribuirle la responsabilità, diretta o indiretta, del comportamento violento patito, anche rispetto ai propri figli. Si eviterà rigorosamente di svolgere attività connesse all’accertamento delle condotte delittuose (ad esempio, richiesta alla*



vittima e/o ai minorenni di raccontare i fatti o di esibire certificazioni a questi connesse) al fine di non sovrapporsi con l'attività di indagine;

- b) a richiedere al Procuratore della Repubblica (tramite la sezione di PG Gruppo uno, [sezionepggruppono.procura.tivoli@giustizia.it](mailto:sezionepggruppono.procura.tivoli@giustizia.it)) la trasmissione di copia integrale della misura cautelare, qualora ritenuto utile per assicurare la piena assistenza della persona offesa e per evitarle ulteriori racconti di quanto già esposto nel procedimento penale;
- c) a curare l'opportuno raccordo col personale dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" istituito presso la Procura della Repubblica di Tivoli:
- 1) prendendo tempestivi contatti, personalmente o tramite l'assistente sociale che cura il caso, col personale dello Spazio Ascolto (scrivendo alla mail [infovittime.tivoli@giustizia.it](mailto:infovittime.tivoli@giustizia.it)), indicando, in ogni caso, il nominativo dell'assistente sociale assegnatario con i recapiti mail e telefonici. Già nel primo contatto l'assistente sociale comunicherà, a mezzo mail, al personale dello Spazio ascolto della Procura le attività intraprese o da avviare (sostegno economico, supporto sanitario, ecc.);
  - 2) curando, anche tramite l'assistente sociale assegnatario del caso, costanti ulteriori contatti col citato personale dello Spazio Ascolto;
  - 3) curando, anche tramite l'assistente sociale assegnatario del caso;
    - i contatti con il Centro Anti Violenza o l'Avvocato cui la donna si sia eventualmente già rivolta;
    - ovvero, qualora la donna non sia seguita da CAV o da un Avvocato, prendendo gli opportuni rapporti con i CAV del circondario (indicati nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria) per consentire alla vittima di avere ulteriori opportunità per esercitare i propri diritti.

### 3. Chiarimenti e aggiornamenti

Eventuali informazioni di dettaglio e precisazioni potranno essere richieste:

- dai servizi sociali, alle psicologhe dello Spazio Ascolto;
- dalla polizia giudiziaria, alla sezione PG del Gruppo Uno.

Se necessario, ulteriori indicazioni saranno date per le vie brevi dal Coordinatore del Gruppo Uno della Procura.

La Direttiva alla polizia giudiziaria viene aggiornata con separato provvedimento.

### 4. Operatività

Le presenti Linee guida divengono operative a partire dalle comunicazioni da effettuare da lunedì 27 novembre 2023.

### 5. Comunicazioni.

Le presenti Linee guida:

- a) sono comunicate:
- alle colleghe e ai colleghi;
  - ai Sindaci e ai Dirigenti dei Servizi sociali del circondario;
  - al personale, amministrativo e di polizia giudiziaria dei Magistrati del Gruppo Uno;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- al personale della Sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno;
- alle psicologhe dello Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato;
- ai comandi di polizia giudiziaria interessati, unitamente alle modifiche apportate alla Direttiva n. 2/2019.

b) Sono inserite nel sito web della Procura.

Allegati:

- 1) Elenco dei Dirigenti del Servizio sociale ovvero del responsabile del servizio, con relativa PEC o PEO, cui inviare la comunicazione;
- 2) format da utilizzare per la comunicazione.

**21 NOV. 2023**

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Francesco Menditto

Il Coordinatore del Gruppo Uno  
dott. Andrea Calice